



Messaggio Municipale n. 2552

**concernente la Convenzione tra i comuni di Massagno e Lugano
per la concessione di servizio comunale di interesse pubblico – distribuzione
di acqua potabile**

Gentili signore ed egregi signori,
Consiglieri comunali

1. Premessa:

Secondo l'art. 2 Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri) i Comuni, per il loro comprensorio, assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d'acqua, segnatamente d'acqua potabile. Essi allestiscono un inventario degli impianti d'approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e sulle necessità d'approvvigionamento; infine i Comuni adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell'acqua. L'obbligo dei Comuni in tal senso è pure ribadito all'art. 3 LAppri, giusta il quale essi possono assolvere tale compito singolarmente o in Consorzio, come pure mediante concessioni a enti pubblici o privati, in regime di privativa.

2. Situazione attuale:

La distribuzione di acqua potabile sul Comune di Massagno avviene da parte dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano (di seguito "**AAP**") in virtù di un atto di concessione in privativa (Convenzione per la distribuzione di acqua potabile nel Comune di Massagno) approvato dal Consiglio comunale in data 24 marzo 2003.

L'art. 2 di tale atto di concessione (di seguito "**Convenzione**") recita "*La presente Convenzione entra in vigore con effetto a partire dal 1° gennaio 2001 e avrà validità fino al 31 dicembre 2020.*"

3. La nuova Convenzione

L'AAP, in collaborazione con il Servizio giuridico della Città di Lugano, ha sottoposto allo scrivente Municipio il testo di una nuova Convenzione che tiene necessariamente conto delle modifiche legislative intercorse con l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) avvenuta il 1° luglio 2019.

Le modifiche apportate agli articoli dell'attuale atto di concessione di fatto non ne alterano la sostanza recependo i cambiamenti di legge nel frattempo intervenuti. Contrariamente avviene per aspetti puntuali di maggiore rilevanza quali:

- a) la fissazione della durata (precedentemente stabilita imperativamente in 20 anni) è demandata alla puntuale pattuizione delle parti. Nel caso specifico, la durata della Convenzione è stata stabilita, per opportunità e continuità di servizio, ancora di 20 anni, esclusa la possibilità di rinnovo automatico alla scadenza (nuovo art. 2);
- b) rispetto alle condizioni di fornitura viene abrogata la norma riguardante i contatori in quanto non vi sono più stabili non allacciati (nuovo art. 5);

- c) vengono aggiornati i riferimenti giuridici, relativi alla tenuta della contabilità, a seguito dell'abrogazione della LMSP, in applicazione della LOC e meglio dell'art. 192e cpv. 1 (nuovo art. 10);
- d) in merito alle sanzioni risulta aggiornata la base legale per le eventuali impugnative delle decisioni degli organi comunali (nuovo art. 15);
- e) per quanto concerne il riscatto alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune dovrà assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico; è confermato pertanto il principio dell'obbligo di riscatto. Inoltre, cade la facoltà di riscatto anticipato non essendo contemplato nel nuovo testo della convenzione (nuovo art. 16);
- f) in caso di divergenze sono confermate le precedenti vie di contestazione riprese dal nuovo art. 193i della LOC che ha sostituito il precedente riferimento agli art. 40 e segg della abrogata LMSP;
- g) sono parte integrante della Convenzione il Regolamento AAP e il tariffario.

Conclusioni

Ci troviamo quindi attualmente in condizione di ratificare il rinnovo di tale atto di concessione al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento idrico del nostro territorio, quale necessità oltre che obbligo sancito dalla legge.

Il documento presentato rispetta i requisiti previsti dall'art. 193f LOC e dovrà essere trasmesso per approvazione al Consiglio comunale in base all'art. 193g LOC. A tale scopo ne viene demandato l'esame alla Commissione della gestione.

Visto quanto precede e richiamati i contenuti della citata Convenzione e allegati siete invitati a voler:

risolvere:

1. È approvata la convenzione "per la concessione di servizio comunale di interesse pubblico – distribuzione di acqua potabile", (e gli acclusi Regolamento AAP e tariffario) allegati al presente messaggio.
2. La Convenzione ha durata di 20 anni a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2040.
3. La Convenzione entra in vigore con la crescita in giudicato della presente decisione previa approvazione del Consiglio di stato e per esso della Sezione degli enti locali.

Con ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi